



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuseppe Santoni | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Andrea Pericu | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 aprile 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La controversia attiene al tasso di cambio applicato dall'intermediario alla conversione da dollari in euro dell'assegno con cui era stato liquidato un rimborso disposto in favore del consumatore nell'ambito della procedura concorsuale Lehman Brothers.

Con il reclamo dell'8.09.2012 il cliente esponeva che:

- con riferimento ad un rapporto di custodia titoli, possedeva obbligazioni Lehman Brothers del valore nominale di € 160.000,000;
- le banche italiane, attraverso l'ABI, avevano provveduto ad iscrivere i crediti dei propri clienti obbligazionisti Lehman alla procedura concorsuale *Chapter 11*. I crediti in questione erano stati iscritti, per i titoli emessi in euro, al cambio "*eur/usd FED 15/09/2008 1,419*";
- il 17.04.2012 i gestori della procedura concorsuale avevano determinato di distribuire una prima tranche di rimborsi. All'esponente era spettata una percentuale del 3,672%, pari a \$ 8.332;
- l'intermediario aveva liquidato la somma al consumatore il 28.08.2012 con valuta 6.06.2012. Se avesse applicato il cambio Bce del 17.04.2012, al cliente sarebbero spettati € 6.348,48; la banca, invece, "*senza alcun senso logico e giuridico*", aveva applicato il cambio del 15.09.2008, liquidandogli l'importo di € 5.872,37, non comparente "*in nessuna comunicazione ufficiale della procedura di Chapter 11 Usa*".

Il ricorrente invitava pertanto l'intermediario a rettificare i dati e a rimborsargli la differenza di € 476,11.

Con comunicazione del 18.09.2012 la capogruppo dell'intermediario respingeva il reclamo, informando il cliente di avere correttamente applicato il cambio "*che la corte fallimentare di New York ha utilizzato per convertire in Dollari Americani tutti i crediti, espressi nelle*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diverse divise, ammessi all'insinuazione al passivo in riferimento alla procedura concorsuale della Lehman Brothers Holding Inc".

Non soddisfatto della risposta ricevuta, l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, ribadendo la predetta richiesta e osservando che:

- *il cambio applicato dall'intermediario "compare sì nella procedura Chapter 11 Usa, ma solo per determinare i crediti originali nel loro ammontare. La disposizione di utilizzare tale cambio anche per le conversioni \$ -> € dei rimborsi non appare in quella dicitura e in nessun'altra comunicazione ufficiale del Chapter 11 Usa; peraltro nessun'altra banca italiana ha seguito tale prassi";*
- *"usando il medesimo cambio utilizzato per calcolare i crediti anche per liquidarli, la banca ... trattiene ... la rivalutazione monetaria spettante ai crediti personali dei clienti".*

Parte Attrice ha quindi chiesto all'ABF che gli vengano *"riconosciuti e rimborsati"* € 476,11.

La capogruppo dell'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 18 ottobre 2012, esponendo che:

- *la controversia riguarda il cambio applicato all'assegno di Usd 8.332,98 accordato dalla procedura della Lehman Brothers Holding Inc "ai titolari delle obbligazioni sottoscritte";*
- *la banca ha operato correttamente, applicando il cambio "che la corte fallimentare di New York ha utilizzato per convertire in Dollari Americani tutti i crediti, espressi nelle diverse divise, ammessi all'insinuazione al passivo in riferimento alla procedura concorsuale della Lehman Brothers Holding Inc":*
- *tale cambio è quello a cui risulta avere fatto riferimento la procedura Lehman Brothers in una sua comunicazione del 12.04.2012, riportante in allegato, per ciascun codice Isin dello strumento finanziario pertinente, l'ammontare del rimborso in Usd per ogni 1.000 \$ di valore nominale, e la corrispondente percentuale del rimborso in Euro calcolata utilizzando il cambio al 15.9.2008 di 0,7047; al quale tasso si richiama anche altro documento denominato "Exhibit 15" del Debtors' Disclosure Statement of Third Amended Joint Chapter 11 Plan of Lehman Brothers Holdings Inc.;*
- *"l'utilizzo del cambio indicato avrebbe potuto essere favorevole per il cliente e ... la banca si è assunta, conseguentemente, il rischio di cambio rispetto a quello calcolato dall'emittente per stabilire le percentuali di rimborso".*

L'Intermediario ha quindi chiesto di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio riconosce preliminarmente la competenza dell'ABF sulla vertenza, in quanto essa attiene alla differenza di cambio sull'accredito di un assegno in valuta, ricevuto dalla banca in virtù del rapporto di deposito titoli intrattenuto col cliente. In effetti, fra i titoli custoditi rientravano le obbligazioni Lehman Brothers *de quibus*, e la banca, nell'ambito di una complessiva operazione di "sistema" promossa dall'ABI per la registrazione collettiva dei crediti dei sottoscrittori italiani di *bond* Lehman, ha curato la correlativa insinuazione al passivo della procedura di *Chapter 11* del *Bankruptcy Code* statunitense (anche) per conto del ricorrente.

Che sul rapporto di deposito titoli in amministrazione si sia innervato un ulteriore rapporto di mandato, o che detta iniziativa rientri già nella *"tutela dei diritti inerenti ai titoli"* spettante al depositario ex art. 1838 c.c., poco rileva, in quanto anche in questo secondo caso gli interpreti non dubitano dell'applicabilità del paradigma normativo del mandato. In attuazione di un mandato (con rappresentanza), dunque, risoltisi gli organi della procedura Lehman Brothers a effettuare una prima *tranche* di rimborsi, l'assegno corrispondente alla posizione del ricorrente, di \$ 8.332,98, è stato emesso all'ordine dell'intermediario convenuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come persuasivamente dimostrato dal consumatore, tale importo è stato calcolato applicando la percentuale di ripartizione (3,672%) alla sua posizione nominale in dollari, che era stata determinata utilizzando il tasso di cambio vigente al 15.9.2008. Ma, se correttamente tale cambio è stato utilizzato per determinare la posizione creditoria iscritta al passivo in epoca coeva – e a questo solo scopo pare essere riprodotto nei documenti menzionati dall'intermediario – non si giustifica invece che sia stato impiegato anche per convertire da dollari in euro il rimborso parziale ricevuto parecchi mesi dopo.

Il mandatario ex art. 1713 c.c. è tenuto a rimettere immediatamente al mandante *“tutto quanto ha ricevuto a causa del mandato”*. Tale obbligazione, secondo il principio espresso dall'art. 1278 c.c., va assolta applicando il tasso di cambio Usd/Euro corrente nel giorno della scadenza. In questo caso, il riaccredito sarebbe dovuto avvenire con valuta 17.4.2012 e al tasso di cambio corrente in quella data, e non al 15.9.2008. La banca ha pertanto illegittimamente trattenuto la differenza – pari a € 476,11 – fra l'importo di € 5.872,37 concretamente accreditato al consumatore (\$ 8.332,98*0,7047), e l'importo di € 6.348,48 (\$ 8.332,98*0,7615), cui questi avrebbe avuto diritto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 476,11.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO